REGOLAMENTO (CEE) N. 3807/81 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1981

recante sospensione totale o parziale dei dazi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti agricoli originari della Turchia (1982)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

visto il regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (1), in particolare l'articolo 12,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'allegato n. 6 del protocollo addizionale che stabilisce le condizioni, le modalità ed i ritmi di realizzazione della fase transitoria di cui all'articolo 4 dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, nonché a norma dell'articolo 1 dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Turchia a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità, quest'ultima deve sospendere totalmente o parzialmente i dazi della tariffa doganale comune applicabili ad alcuni prodotti; che sembra inoltre necessario rettificare o completare, a titolo provvisorio, alcuni dei vantaggi tariffari previsti nell'allegato n. 6 di cui sopra; che è quindi opportuno, per i prodotti che figurano nell'elenco allegato al presente regolamento, originari della Turchia, che la Comunità sospenda per il periodo che va fino al 31 dicembre 1981, ai livelli indicati a lato di ciascuno di essi, sia l'elemento fisso dell'imposizione applicabile alle merci di cui al regolamento (CEE) n. 3033/80, sia il dazio doganale applicabile agli altri prodotti;

considerando che, conformemente all'articolo 119 dell'atto di adesione del 1979, il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 3555/80, del 16 dicembre 1980, che stabilisce il regime applicabile alle importazioni in Grecia originarie dell'Algeria, di Israele, di Malta, del Marocco, del Portogallo, della Siria, della Tunisia e della Turchia (2); che in conseguenza il presente regolamento si applica alla Comunità a nove,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 1982, i prodotti originari della Turchia che figurano nell'allegato sono ammessi all'importazione nella Comunità a nove ai dazi doganali indicati a lato di ciascuno di essi.

2. Per l'applicazione del presente regolamento, sono considerati «prodotti originari» i prodotti che soddisfano alle condizioni stabilite nella decisione del consiglio di associazione n. 4/72 del 29 dicembre 1972, allegata al regolamento (CEE) n. 428/73 (3), modificata dalla decisione n. 1/75 del 26 maggio 1975, allegata al regolamento (CEE) n. 1431/75 (4).

I metodi di cooperazione amministrativa che devono assicurare l'ammissione dei prodotti elencati negli allegati al beneficio delle sospensioni totali o parziali sono quelli fissati dalla decisione del consiglio di associazione n. 5/72, del 29 dicembre 1972, allegata al regolamento (CEE) n. 428/73, modificata da ultimo dalla decisione n. 1/78, del 18 luglio 1978, allegata al regolamento (CEE) n. 2152/78 (5).

Articolo 2

Quando le importazioni dei prodotti che beneficiano del regime previsto dall'articolo 1 si effettuano nella Comunità in quantitativi o a prezzi tali che arrecano o minacciano di arrecare un grave danno ai produttori della Comunità di prodotti simili o di prodotti direttamente concorrenti, i dazi della tariffa doganale comune possono essere parzialmente od integralmente ripristinati per i prodotti di cui trattasi. Tali misure possono ugualmente essere adottate in caso di danno grave o di minaccia di danno grave limitato ad una sola regione della Comunità.

(1) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 1.
(2) GU n. L 382 del 31. 12. 1980, pag. 1.
(3) GU n. L 59 del 5. 3. 1973, pag. 73.
(4) GU n. L 142 del 4. 6. 1975, pag. 1.
(5) GU n. L 253 del 15. 9. 1978, pag. 1

Articolo 3

1. Allo scopo di assicurare l'applicazione dell'articolo 2, la Commissione può decidere, mediante regolamento, il ripristino, per un periodo determinato, dei dazi della tariffa doganale comune.

2. Quando l'azione è richiesta da uno Stato membro, la Commissione si pronuncia entro un periodo massimo di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della domanda e informa gli Stati membri del seguito riservato alla domanda stessa.

3. Ogni Stato membro può denunciare al Consiglio la decisione della Commissione entro un termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno della comunicazione. Tale denuncia non ha effetto sospensivo. Il Consiglio si riunisce immediatamente e può, a maggioranza qualificata, modificare o annullare la decisione di cui trattasi.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. RIDLEY

ALLEGATO

Elenco dei prodotti dei capitoli da 1 a 24, originari della Turchia, per i quali occorre prevedere la sospensione totale o parziale dei dazi della tariffa doganale comune

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
03.01	Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati:	
	B. di mare:	
	I. interi, decapitati o in pezzi:	
	ex q) altri:	
	— Pesci d'acquario	esenzione
	II. Filetti:	
	b) congelati:	
	ex 7. altri:	
	— di squali e di ippoglossi	10 %
	C. Fegati, uove e lattimi	5 %
03.02	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura:	
	A. secchi, salati o in salamoia:	
	I. interi, decapitati o in pezzi:	
	e) Salmoni salati o in salamoia	2 %
03.03	Crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua:	
	A. Crostacei:	
	ex V. altri (scampi, ecc.):	
	— Peurullus sp. p.	7 %
06.03	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, disseccati, imbianchiti, impregnati o altrimenti preparati:	
	A. freschi:	
	ex I. dal 1° giugno al 31 ottobre:	
	— Orchidee (famiglia Orchidaceae) e anturi	15 %
	ex B. altri:	
	— Fiori recisi, semplicemente disseccati	7 %
07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati:	
	ex T. altri:	
	— Abelmosco (Hibiscus esculentus L. o Abelmoschus esculentus (L.) Moench); meringa oleifera («Drumsticks»)	esenzione
	— Melanzane, dal 1° al 14 gennaio	9 %
	— altri, esclusi prezzemolo, zucche, zucchine e sedano, dal 1° gennaio al 31 marzo e melanzane, dal 15 gennaio al 31 marzo	9 %

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
07.03	Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato:	
	ex E. altri ortaggi e piante mangerecce:	
	— Abelmosco (Hibiscus esculentus L. o Abelmoschus esculentus (L.) Moench)	esenzione
07.04	Ortaggi e piante mangerecce disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati ma non altrimenti preparati:	
	ex B. altri:	
	— Funghi, esclusi i funghi di coltivazione	8 %
	— Ramolaccio (Cochlearia armoracia)	esenzione
07.06	Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:	
	B. altri	esenzione
08.01	Datteri, banane, ananassi, manghi, mangoste, avocadi, guaiave, noci di cocco, noci del Brasile, noci di acagiù (o di anacardio), freschi o secchi, in guscio o senza guscio:	
	ex B. Banane:	
	— secche	2 %
08.02	Agrumi, freschi e secchi:	
	ex E. altri:	
	— Lime e limette (Citrus aurantifolia, var. lumio e var. limetta)	9,6 %
08.05	Frutta a guscio (escluse quelle della voce n. 08.01), fresche o secche, anche sgusciate o decorticate: --	
	E. Noci di pecàn	esenzione
	ex G. altre, escluse le nocciole ed i pinoli	esenzione
08.07	Frutta a nocciolo, fresche:	
	E. altre	7 %
08.08	Bacche fresche:	
	E. Papaie	2 %
	F. altre	5 %
ex 08.09	Altre frutta fresche:	
	— Rosa canina	esenzione
	— Cocomeri, dal 1° novembre al 31 marzo	6,5 %
	— altri, esclusi i meloni e i cocomeri	6 %
08.10	Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri:	
	ex B. Mirtilli neri (frutti del Vaccinium myrtillus) e more	8 %

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
08.10 *(segue)*	C. Mirtilli delle specie Vaccinium myrtilloides e Vaccinium angustifolium	7 %
	ex D. altre:	
	— Cotogne	11 %
	— Frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.02 D, 08.08 B, E e F e 08.09, esclusi gli ananassi, i meloni ed i cocomeri	7 %
08.11	Frutta temporaneamente conservate (ad esempio mediante anidride solforosa o immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate:	
	C. Papaie	esenzione
	D. Mirtilli neri (frutti del Vaccinium myrtillus)	3 %
	ex E. altre:	
	— Cotogne	4 %
	— Frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.02 D, 08.08 B e F e 08.09, esclusi gli ananassi, i meloni ed i cocomeri	esenzione
08.12	Frutta secche (diverse da quelle delle voci dal n. 08.01 al n. 08.05 incluso):	
	E. Papaie	esenzione
09.01	Caffè, anche torrefatto o decaffeinato; bucce e pellicole di caffè, succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione:	
	A. Caffè:	
	I. non torrefatto:	
	b) decaffeinato	9 %
	B. Bucce e pellicole	8 %
13.03	Succhi e estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali:	
	B. Sostanze pectiche, pectinati e pectati:	
	ex I. allo stato secco, escluse le sostanze pectiche di mele, pere e cotogne	12 %
	ex II. altre, escluse le sostanze pectiche di mele, pere e cotogne	7 %
15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati:	
	A. Oli di fegato di pesci:	
	I. aventi tenore di vitamina A uguale o inferiore a 2 500 unità internazionali per grammo	esenzione
15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati:	
	B. Oli di legno della Cina, di abrasin, di tung, di oleococca, di oiticica; cera di mirica e cera del Giappone	esenzione

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
15.07 *(segue)*	D. altri oli:	
	I. destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (a):	
	a) greggi:	
	1. Olio di palma	2,5 %
	ex 3. altri, esclusi l'olio di lino, l'olio di arachide, l'olio di girasole e l'olio di colza	2,5 %
	II. altri:	
	a) Olio di palma:	
	1. greggio	4 %
15.12	Oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati:	
	B. altrimenti presentati	11 %
15.17	Degras; residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:	
	B. Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:	
	II. altri:	
	a) Morchie o fecce di olio, paste di saponificazione (soap-stocks)	esenzione
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:	
	B. altre:	
	II. di selvaggina o di coniglio:	
	— di selvaggina	9 %
	III. non nominate:	
	b) altre:	
	1. contenenti carne o frattaglie della specie bovina:	
	ex bb) non nominati:	
	— Preparazioni e conserve di lingue di animali della specie bovina	17 %
	2. non nominate:	
	bb) altre	16 %
16.04	Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale e i suoi succedanei:	
	A. Caviale e succedanei del caviale:	
	I. Caviale (uova di storione)	12 %
	II. altri	16 %
	B. Salmonidi	4 %
	G. altre:	
	I. Filetti crudi, coperti semplicemente di pasta o di pane grattugiato (impanati), congelati	10 %

(a) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni che le autorità competenti vorranno stabilire.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
16.04 *(segue)*	G. II. non nominati	10 %
18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:	
	A. Cacao in polvere semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio	3 % + em
	C. Cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao	10 % + em con riscoss. mass. del 27 % + daz
19.02	Estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 % in peso:	
	B. altri:	
	I. contenenti estratti di malto e aventi tenore, in peso, di zuccheri riduttori (calcolati in maltosio) uguale o superiore al 30 %	esenzione + em
	II. non nominate:	
	— Preparazioni a base di farina di leguminose presentate in forma di dischi di pasta essiccata al sole, denominata «papad»	esenzione
	— altre	esenzione + em
ex 19.04	Tapioca, esclusa quella di fecola di patate	4 % + em
19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: «puffed-rice, corn-flakes» e simili	esenzione + em
20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico:	
	ex H. altri, compresi i miscugli:	
	— Moringa oleifera («Drumsticks»)	esenzione
20.03	Frutta congelate, con aggiunta di zuccheri:	
	ex A. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %:	
	— Frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.02 D, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	10 % + (P)
	ex B. altre:	
	— Frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.02 D, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	10 %
20.04	Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate):	
	B. altre:	
	ex I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %:	

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
20.04 *(segue)*	B. ex I. — Frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.02 D, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	6 % + (P)
	ex II. non nominate:	
	— Frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.02 D, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	6 %
20.05	Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri:	
	C. altre:	
	I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 30 %:	
	ex b) altre:	
	— Frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	11 % + (P)
	ex II. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 % ed inferiore o uguale al 30 %:	
	— Frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	11 % + (P)
	ex III. non nominate:	
	— Frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	11 %
20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole:	
	B. altre:	
	I. con aggiunta di alcole:	
	a) Zenzero	10 %
	b) Ananassi, in imballaggi immediati di contenuto netto:	
	1. di più di 1 kg:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 17 %	10 % + (P)
	bb) altri	10 %
	2. di 1 kg o meno:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 19 %	10 % + (P)
	bb) altri	10 %
	II. senza aggiunta di alcole:	
	a) con aggiunta di zuccheri in imballaggi immediati di contenuto netto di più di 1 kg:	
	ex 8. altre frutta:	
	— Frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	7 % + (P)

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
20.06 *(segue)*	B. II. a) ex 8. — Tamarindi (baccelli, polpe)	7 % + (P)
	9. Miscugli di frutta:	
	ex aa) Miscugli nei quali nessuno dei tipi di frutta componenti supera, in peso, il 50 % del totale di tutti i tipi:	
	— Miscugli composti di 2 o più tipi di frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.08 B, E e F e 08.09, esclusi meloni e cocomeri	11 % + (P)
	b) con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno:	
	ex 8. altre frutta:	
	— Frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.08 B, E e F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	8 % + (P)
	9. Miscugli di frutta:	
	ex aa) Miscugli nei quali nessuno dei tipi di frutta componenti superi, in peso, il 50 % del totale di tutti i tipi:	
	— Miscugli composti di 2 o più delle frutta delle voci e sottovoci 08.01, 08.08 B, E e F e 08.09, esclusi meloni e cocomeri	8 % + (P)
	c) senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:	
	1. de 4,5 kg o più:	
	ex dd) altre frutta:	
	— Frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	7 %
	ex ee) Miscugli di frutta:	
	— Miscugli composti di 2 o più tipi di frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.08 B, E e F e 08.09, esclusi meloni e cocomeri, in ciu nessuno dei tipi di frutta componenti supera, in peso, il 50 % del totale di tutti i tipi	11 %
	2. di meno di 4,5 kg:	
	ex bb) altre frutta e miscugli di frutta:	
	— Frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	7 %

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
20.06 *(segue)*	B. II. c) 2. ex bb) — Miscugli composti di 2 o più tipi di frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.08 B, E e F e 08.09, esclusi meloni e cocomeri, in cui nessuno dei tipi di frutta componenti supera, in peso, il 50 % del totale di tutti i tipi	12 %
20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri:	
	A. con densità superiore a 1,33 a 15 °C:	
	III. altri:	
	ex a) di valore superiore a 30 ECU per 100 kg peso netto:	
	— Frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	14 %
	b) di valore uguale o inferiore a 30 ECU per 100 kg peso netto:	
	ex 1. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %:	
	— Frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	14 % + (P)
	ex 2. altri:	
	— Frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	14 %
	B. con densità uguale o inferiore a 1,33 a 15 °C:	
	II. altri:	
	a) di valore superiore a 30 ECU per 100 kg peso netto:	
	3. di limoni o di altri agrumi:	
	ex bb) altri, esclusi i succhi di limoni	13 %
	6. di altre frutta e ortaggi:	
	ex aa) con zuccheri addizionati:	
	— di frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	9 %
	ex bb) altri:	
	— di frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	9 %
	b) di valore uguale o inferiore a 30 ECU per 100 kg peso netto:	
	7. di altre frutta e ortaggi:	
	ex aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %:	

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
20.07 *(segue)*	B. II. b) 7. ex aa) — di frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	9 % + (P)
	ex bb) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 %:	
	— di frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	9 %
	ex cc) senza zuccheri addizionati:	
	— di frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	9 %
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:	
	A. Cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati:	
	I. Granoturco	3 % + em
	II. Riso	4 % + em
	III. altri	4 % + em